

N. 1947/20 R.G.



**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n.1947/2020 R.G. promossa da:
C

contro

R **S.R.L.** allo stato non costituita

**ORDINANZA
di rinvio**

**dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.
(per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
e fissazione di nuova udienza per trattazione scritta
ai sensi della lettera h) dell'art. 83, 7° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18**

Il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

richiamate tutte le disposizioni, di vario rango, adottate a livello nazionale (v. in <https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12>) e locale per contrastare la pandemia e in particolare quelle volte a contenerne gli effetti anche nel settore dell'amministrazione della giustizia civile (dall'art. 10, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, concernente le c.d. zone rosse e ora abrogato, sino, allo stato, all'art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 28);

premesso che deve ancora tenersi l'udienza di prima comparizione e trattazione (art. 183 c.p.c.);

osserva quanto segue.

1.

La decretazione d'urgenza ha, fra l'altro, via via prorogato (dal 22 marzo al 15 aprile e infine all'11 maggio 2020) il termine finale del periodo di sospensione dell'attività giudiziaria a causa dell'emergenza epidemiologica (c.d. fase uno).

2.

Nel caso di specie, trovano applicazione, fra loro integrati, l'art. 83, 1° e 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni che però non hanno inciso sulle specifiche previsioni qui in esame, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27) e l'art. 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, ancora in attesa di conversione in legge ma non abrogato, né espressamente né implicitamente, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e nemmeno dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, e dunque pienamente efficace.

Il comma 1 dell'art. 36, d.l. n. 23/2020 è così formulato: <<1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020>>.

A ben vedere, l'art. 36, 1° co., d.l. n. 23/2020, non ha modificato i primi due commi dell'art. 83, d.l. n. 18/2020 ma, secondo la tecnica legislativa della proroga introdotta con la formulazione di una nuova disposizione e non con la sostituzione di quella contenente il



termine prorogato (si veda invece, ad esempio, la diversa tecnica utilizzata dall'art. 3, 1° co., lett. b), lett. h) e lett. i), d.l. 30 aprile 2020, n. 28), ne ha esteso gli effetti nel tempo e di tale risultato esso è fonte autonoma. Questo è uno degli argomenti, fra gli altri, per sostenere la perdurante efficacia dell'art. 36, 1° co., primo periodo, cit., anche dopo la l. n. 27/2020 che ha convertito il d.l. n. 18/2020 lasciando però immutati i commi 1 e 2 dell'art. 83.

2.1.

In sede di conversione in legge del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Cura Italia, il Parlamento avrebbe potuto disciplinare integralmente ed in via autonoma la materia qui in esame sotto i due distinti, ma coordinati, profili del differimento delle udienze e della sospensione dei termini processuali.

E' un fatto, però, che la **l. 24 aprile 2020, n. 27** si è limitata a confermare le originarie previsioni (riguardanti il periodo 9 marzo – 15 aprile 2020) di cui all'art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020, che pure erano già state integrate dall'art. 36, 1° co., d.l. 8 aprile 2020, n. 23

Probabilmente ciò si spiega con l'andamento dei lavori parlamentari e la necessità di evitare altri passaggi che avrebbero comportato il rischio di una decadenza, per mancata conversione, del d.l. Cura Italia, un testo di assai vasta portata, composto di centoventisette articoli. Dopo la discussione in aula dell'8 aprile (data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del d.l. n. 23/2020), nella seduta del 9 aprile il Senato ha approvato il maxiemendamento 1900 interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. n. 1766, di conversione del d.l. n. 18/2020, per l'approvazione del quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. L'approvazione definitiva della Camera è avvenuta il 24 aprile 2020. La pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale è avvenuta il 29 aprile 2020

L'art. 1, 2° co., l. 24 aprile 2020, n. 27 espressamente abroga altri decreti legge (*<<2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14>>*) ma non menziona il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, noto anche come d.l. Liquidità.

2.2.

L'**art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 28**, tenuto conto del risultato della conversione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e con intervento puntuale e mirato, ha inciso, fra gli altri e per quanto rileva nell'ambito del processo civile, sui commi 3 (cause urgenti *ope legis*), 6 (termine iniziale e finale del periodo nel quale possono operare le misure adottate dai capi degli uffici per contenere gli effetti dell'epidemia sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, c.d. fase due), 7 (misure adottabili dai capi degli uffici) e 20 (sospensione dei termini nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e risoluzione stragiudiziale in genere) dell'art. 83, d.l. Cura Italia, lasciandone invece immutati i commi 1 e 2. Si vedano infatti le lettere a) 1) (cause urgenti), b) (termine finale della fase uno), c) (udienze da remoto), h) (mediazione) e i) (che ha, fra l'altro, prorogato dal 30 giugno al 31 luglio 2020 il termine finale della fase due) dell'art. 3, 1° e unico comma, d.l. n. 28/2020.

Il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 non ha espressamente abrogato alcuna delle disposizioni dell'art. 83, d.l. n. 18/2020, ormai convertito in legge, ma è intervenuto apportandovi numerose modificazioni.

Il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 non ha neppure menzionato l'art. 36, d.l. 8 aprile 2020, n. 23.

Si veda invece l'espressa abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 1, d.l. 8 marzo 2020, n. 11, ad opera del comma 22 dell'art. 83, d.l. Cura Italia, che però è stato soppresso in sede di conversione in legge: infatti è l'art. 1, 2° co., l. 24 aprile 2020, n. 27, ad abrogare *in toto* il decreto legge che per primo aveva sospeso i termini processuali e l'attività giudiziaria sull'intero territorio nazionale. Ciò conferma che la materia concernente la delimitazione dei periodi di fase uno e fase due e la speciale disciplina ad essi applicabile è ora



interamente regolata dal combinato disposto degli artt. 83, d.l. Cura Italia, e (sia pur limitatamente al *dies ad quem* della fase uno) 36, d.l. Liquidità.

2.3.

Peraltro, l'art. 36, d.l. Liquidità, è stato in parte implicitamente abrogato.

Ciò vale ad esempio, volendo restare nel solo campo della giustizia ordinaria, per il comma 2 relativo al processo penale, dopo che l'art. 83, 3° co., lett. *b*), d.l. Cura Italia, convertito in l. n. 27/2020, è stato modificato dall'art. 3, 1° co., lett. *a*), 2), d.l. n. 28/2020.

Quanto al comma 1 dell'art. 36, d.l. Liquidità, che qui più interessa, sono da ritenersi implicitamente abrogati sia il secondo periodo, perché ormai il termine iniziale della fase due è fissato al 12 maggio 2020 direttamente dal d.l. Cura Italia (la modifica dell'art. 83, 6° co., operata dall'art. 3, 1° co., lett. *b*), d.l. n. 28/2020, era necessaria: infatti, anche dopo la conversione in legge, l'art. 83 non aveva recepito la proroga, dal 15 aprile all'11 maggio, disposta dall'art. 36, 1° co., d.l. Liquidità, e al suo comma 6 regolava <<il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020>>); sia il terzo periodo, per effetto dell'art. 83 nel testo successivo alla conversione in legge, e in particolare dei commi 20 e 20 – *bis*, concernenti la mediazione (modificati, rispettivamente, dalla lett. *h*) e dalla lett. *i*) dell'art. 3, d.l. n. 28/2020), e del comma 21, il quale prevede, nei limiti della compatibilità, l'applicazione ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare della speciale disciplina emergenziale contenuta nell'art. 83, a sua volta integrato, per ciò che riguarda il termine finale della fase uno (11 maggio 2020), dal primo periodo dell'art. 36, 1° co., d.l. Liquidità.

Al contrario, il primo periodo del comma 1, art. 36, d.l. Liquidità, benché anteriore alla conversione in legge del d.l. Cura Italia, non è incompatibile, sul piano logico, con gli interventi ad esso successivi.

Si è già detto che, anche dopo la conversione in legge e persino dopo il d.l. n. 28/2020, l'art. 83, d.l. n. 18/2020 prevede come termine finale della fase uno il 15 aprile 2020, ossia proprio la data prorogata all'11 maggio 2020 dal d.l. Liquidità. Operando con una tecnica legislativa diversa dalla sostituzione della disposizione contenente il termine prorogato, l'art. 36, 1° co., d.l. n. 23/2020, non ha modificato l'art. 83, commi 1 e 2, d.l. Cura Italia, ma anzi lo ha assunto, e lo assume, quale elemento presupposto, senza il quale la proroga stessa perderebbe senso ed efficacia. Anche prima della conversione in legge del d.l. Cura Italia, i due citati articoli andavano letti ed applicati in combinato disposto. La stessa operazione va fatta anche adesso, essendo gli artt. 83, commi 1 e 2, e 36, comma 1, rimasti immutati.

Pertanto la l. 24 aprile 2020, n. 27 non incide sulla perdurante efficacia dell'art. 36, 1° co., primo periodo, d.l. Liquidità, e della proroga da esso disposta.

Una diversa lettura, in ogni caso non sorretta da validi argomenti, comporterebbe una, assurda e illogica, caducazione *a posteriori* della proroga del termine del 15 aprile 2020 e, anche a voler ritenere salvi gli effetti dell'art. 36, 1° co., d.l. n. 23/2020 sino alla conversione del d.l. n. 18/2020, creerebbe quanto meno dal 30 aprile e quanto meno sino all'11 maggio 2020 se non oltre (l'art. 3, d.l. n. 28/2020 si è limitato a spostare al 12 maggio 2020 l'inizio della fase due senza incidere direttamente su durata e disciplina della fase uno, salva la sola modifica in tema di mediazione) una inspiegabile cesura nella speciale disciplina processuale dettata dall'emergenza epidemiologica e una notevole insicurezza giuridica.

2.4.

In conclusione, l'art. 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, non solo non è stato (né espressamente, né implicitamente) abrogato, ma, dopo la legge 24 aprile 2020, n. 27 (pubblicata il 29 aprile 2020 e in vigore dal 30 aprile 2020, *ex art.* 1, 4° co., 1. cit.), esso è necessario a saldare, senza soluzione di continuità, la fine del periodo di sospensione dei termini e dell'attività giudiziaria (11 maggio 2020) con l'inizio della fase due (fissato al 12 maggio 2020 dall'art. 3, 1° co., lett. *b*), d.l. 30 aprile 2020, n. 28, in vigore del 1 maggio 2020 *ex art.* 8, d.l. cit.), ossia del periodo nel quale possono trovare attuazione in via generale, e dunque anche nelle cause e nei procedimenti non urgenti (*v. a contrario* il



comma 5, art. 83), le misure organizzative adottate dai capi degli uffici ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 83.

Senza l'art. 36, la fase uno sarebbe già finita il 15 aprile 2020, ma la fase due ha inizio il 12 maggio 2020: una lacuna insanabile e inspiegabile. Per questo occorre la conversione del d.l. n. 23/2020 o comunque un intervento legislativo che stabilizzi l'attuale assetto del passaggio da una fase all'altra, senza interruzioni di sorta.

3.

Nel caso di specie, il processo si svolge nelle forme del giudizio ordinario di cognizione.

Si verte in ipotesi di **opposizione a decreto ingiuntivo**.

E' programmata l'udienza di **prima comparizione e trattazione (art. 183 c.p.c.)**.

In base al combinato disposto di cui agli artt. 83, 1° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27) e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, va fissata una nuova udienza sempre di prima comparizione e trattazione.

4.

A quanto risulta dal registro informatico, **allo stato la convenuta opposta non è costituita**.

Peraltro, il termine per la tempestiva costituzione della convenuta non è maturato, e anzi neppure ha iniziato a decorrere, poiché l'udienza fissata con l'atto di citazione è compresa nel periodo (9 marzo – 11 maggio 2020) di sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali.

La sospensione dei termini, inizialmente prevista (ma solo fino al 22 marzo 2020) dall'art. 1, 2° co., d.l. 8 marzo 2020, n. 11, è attualmente regolata, come si è detto, dal combinato disposto di cui agli artt. 83, 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (v. anche l'art. 1, 2° co., l. 24 aprile 2020, n. 27).

Non è dunque sufficiente fissare una nuova udienza in data successiva all'11 maggio 2020.

Occorre infatti disporre un differimento che consenta alla convenuta di costituirsi almeno venti giorni prima udienza della prima udienza e tenga conto della sospensione dei termini sino all'11 maggio 2020 (artt. 83, 2° co., cit., e 36, 1° co., primo periodo, cit.).

5.

Dall'esame degli atti del registro informatico risulta che la notificazione della citazione, eseguita via PEC, è avvenuta il 30 gennaio 2020 e che il 27 febbraio 2020 la convenuta ha presentato in via telematica, tramite avvocato munito di procura alle liti, una istanza di visualizzazione del fascicolo senza poi costituirsi.

Tenuto conto della sospensione dei termini dal 9 marzo 2020, certo non prevedibile dall'attore al tempo della proposizione della domanda, il termine minimo a comparire *ex art. 163 bis*, 1° co., c.p.c. non è rispettato (con riferimento alla sospensione dei termini nel periodo feriale, cfr. Cass., sez. III, 3 giugno 1999, n. 5435; sul computo del termine sospeso nel periodo feriale, v. Cass., sez. V, 22 maggio 2020, n. 6635).

Peraltro, non essendosi la convenuta ancora costituita e stante l'irrilevanza della mera visualizzazione del fascicolo ai fini dell'applicazione dell'art. 164, 2° e 3° co., c.p.c., la questione, sin d'ora evidenziata, dovrà essere esaminata alla nuova udienza da fissarsi *ex artt. 83, 1° e 2° co., d.l. n. 18/2020 e 36, 1° co., primo periodo, d.l. n. 23/2020*.

Si tratterà dunque di coordinare le previsioni di cui all'art. 164, 2° e 3° co., c.p.c. con le modalità di svolgimento della nuova udienza di prima comparizione e trattazione, nella quale non potrà aversi comparizione fisica dei difensori per le ragioni sottese alla disciplina emergenziale.

Non è dato sapere se la mancata costituzione della convenuta – opposta dipenda dalla intervenuta definizione amichevole della controversia.



Ad ogni modo, è opportuno che in caso di accordo tra le parti sia depositata dichiarazione di rinuncia agli atti e, se necessaria, la relativa accettazione, per consentire l'immediata declaratoria di estinzione del processo anche prima della nuova udienza.

6.

In sostanza, per le ragioni già illustrate l'udienza di prima comparizione e trattazione indicata in citazione (la quale di per sé non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti) deve essere differita a data successiva all'11 maggio 2020, ma nel periodo compreso tra il **12 maggio 2020** e (allo stato) il **31 luglio 2020** (art. 83, 6° co., d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 3, lett. *i*), d.l. n. 28/2020), come altresì disposto, in via di anticipazione, dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Tribunale di Bologna n. 28/2020 comunicato il 23 marzo 2020, da esaminare oggi alla luce delle disposizioni sopravvenute (<https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/documents/642573/6010481/Linee+guida+per+la+trattazione+processi+e+udienze+civili.pdf/cbe8fe59-eb69-4fb3-b996-9ce826b4c0b2>), va di regola evitata l'udienza con comparizione fisica dei difensori (art. 83, commi 6° e 7°, lett. *g*), d.l. cit.), dovendosi invece privilegiare il ricorso alle modalità di cui alle lettere *f*) ed *h*) del 7° comma dell'art. 83, d.l. cit.

7.

Ai fini di una corretta gestione dell'agenda del giudice e nel rispetto del ruolo e degli impegni dei difensori, e in particolare nel contesto dell'epidemia in atto, è opportuno utilizzare le potenzialità del PCT, secondo lo schema del contraddittorio telematico (Trib. Bologna, decr. 23 settembre 2016 e successiva ord. 26 ottobre 2016, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, Trib. Bologna, ord. 26 giugno 2018, in ipotesi di correzione di errore materiale; Trib. Bologna, decr. 25 luglio 2017 e successiva ord. 21 settembre 2017, in tema di interruzione del processo; Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019 e successiva ord. 4 giugno 2019, in ordine alla richiesta di modifica di un'ordinanza con la quale si era già provveduto sulle istanze di ammissione di mezzi di prova; Trib. Bologna, ord. 9 marzo 2020 e Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2020, a proposito dell'udienza fissata solo per precisazione delle conclusioni e soggetta altrimenti a rinvio d'ufficio per l'emergenza epidemiologica; Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2020, Trib. Bologna, 23 marzo 2020, quanto alla decisione sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie *ex* art. 183, 6° co., c.p.c. depositate prima ed in vista di un'udienza destinata a rinvio d'ufficio per l'emergenza epidemiologica).

Spetta al giudice il potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.), da esercitarsi secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, avuto riguardo al principio del contraddittorio e al diritto di difesa nel quadro del principio del giusto processo (art. 111 cost.).

8.

La **nuova udienza** si svolgerà secondo la modalità della **trattazione scritta** (nella prassi detta anche cartolare, benché manchi il deposito di atti cartacei) di cui alla **lettera h) dell'art. 83, 7° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18**. Tale modalità di trattazione (scritta) ben si presta al **caso di specie**: le parti potranno, se del caso, **a)** discutere delle **questioni preliminari**, formulare **istanze in ordine al prosieguo del processo ed eventualmente al passaggio alla fase istruttoria**, **se ancora interessate**, oppure, in alternativa, **b)** attivare il meccanismo che consenta l'immediata declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c..

9.

Nella fissazione della nuova udienza si tiene conto del complessivo ruolo istruttorio e decisorio del giudice, della priorità assegnata alle cause di più remota iscrizione a ruolo, nonché delle prevedibili conseguenze dell'emergenza epidemiologica in ordine



alla trattazione e istruzione delle cause attualmente pendenti, e comunque della temporanea sospensione dei termini processuali (che avrà termine l'11 maggio 2020).

10.

Oltre a disporre il **necessario rinvio della già programmata udienza**, imposto dagli artt. 83, 1° e 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, si deve assegnare alle parti **un termine**, secondo la modalità dei **termini sfalsati e sul presupposto della ancora possibile costituzione della convenuta (la nuova udienza sarà la prima udienza di comparizione e trattazione)**, per una estremamente sintetica memoria, o <<nota scritta>> (secondo la terminologia di cui alla lettera *h*) dell'art. 83, 7° co., d.l. cit.), con la quale rispondere all'interpello nei limiti sopra delineati.

Ciò significa che:

a) da un lato, i difensori (alla pari delle parti) sono esonerati dal comparire, ed anzi – attese le finalità del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica - **non devono comparire davanti al giudice alla nuova udienza**, che sarà solo virtuale ed è fissata per dare ordine alla trattazione dei processi. Pertanto, tenuto conto del testo della disposizione in esame (la quale, nel menzionare due volte il **termine udienza**, implicitamente si collega all'**art. 134, 1° co., c.p.c.**, che pur distingue tra ordinanza pronunciata in udienza o <<fuori dell'udienza>>, e va coordinata, oltre che con l'**art. 183, 1° e 7° co., c.p.c.**, anche con gli **artt. 281 sexies, 429, 669 sexies e 669 octies, 702 ter c.p.c.**) e di ragioni pratiche concernenti l'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, la regolare tenuta – e la più agevole consultazione, anche ai fini di organizzazione del ruolo e programmazione del lavoro - dei registri informatici di cancelleria e la documentazione del lavoro del magistrato, verrà redatto (negli uffici di merito di primo grado lo farà per lo più il giudice, posto che di solito, si tratta di un fatto notorio, l'assistenza del cancelliere neppure è assicurata nelle udienze per così dire tradizionali, come invece vorrebbe l'art. 130 c.p.c.) **un verbale ad hoc e sui generis** (benché non espressamente menzionato, come nella lettera *f*). In detto verbale, sulla falsariga di quanto previsto dall'**art. 126 c.p.c.** ma nei limiti della compatibilità e dunque coi necessari adattamenti – riguardanti, ad esempio, l'indicazione delle persone intervenute (qui, invero, i difensori intervengono prima dell'udienza e col deposito di atti in via telematica) e delle circostanze di luogo e di tempo del compimento degli atti (pare irrilevante, rispetto all'esigenza di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, che il giudice operi o meno nei locali ove ha sede l'ufficio giudiziario, e ciò tanto più alla luce della assai controversa disposizione di cui all'art. 3, lett. *c*), d.l. n. 28/2020, in tema di udienza da remoto) - si darà atto, **previa verifica della regolare comunicazione dell'ordinanza che dispone la trattazione scritta**, di quanto eventualmente compiuto dalle parti nei termini assegnati nonché delle determinazioni assunte dal giudice all'esito dello, specialissimo, svolgimento dell'udienza "in assenza" ai sensi della lettera *h*) dell'art. 83, 7° co., d.l. cit. **In pratica, nel caso di specie si provvederà alle verifiche preliminari e si daranno i provvedimenti del caso sulle istanze delle parti relative al prosieguo del processo (in particolare, le parti dichiareranno se chiedono o meno i termini per memorie istruttorie);**

b) dall'altro, i difensori riceveranno comunicazione in via telematica della **ordinanza** pronunciata <<fuori>>, o, se si vuole, senza <<udienza>>, almeno quale è stata sinora intesa. In realtà, date le caratteristiche del processo civile telematico, la conoscibilità del provvedimento ad opera (dei difensori) delle parti costituite è garantita, senza che debba procedersi ad una autonoma comunicazione, anche qualora il provvedimento sia incorporato nel verbale dell'udienza virtuale, svoltasi senza comparizione fisica dei difensori e senza che vi assistano le parti, così come delineata dall'art. 83, 7° co., lett. *h*), d.l. n. 18/2020. La formula della <<successiva adozione ...



fuori udienza>>, nella disposizione ora citata, sembra dunque alludere alla pronuncia del provvedimento al di fuori di, e cioè senza, una udienza che veda i difensori <<*ammessi davanti al giudice*>> (art. 84, 2° co., disp. att. c.p.c.), secondo il classico modello della trattazione orale della causa e dell'udienza in presenza; o anche, sotto altra e più limitata prospettiva, alla sola ipotesi della pronuncia del provvedimento non contenuto nel verbale e che va dunque comunicato alle parti, con implicito richiamo all'art. 134 c.p.c. avente funzione integrativa quale disposizione generale.

11.

Il giudice, esaminati gli scritti difensivi depositati telematicamente (che in sostanza **tengono luogo della discussione nell'udienza in presenza, secondo il modello della trattazione orale**) e così garantito il contraddittorio, provvederà sulla base degli atti.

12.

Le disposizioni del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica sollecitano un ruolo attivo dei difensori e valorizzano la collaborazione tra parti e giudice.

Il **mancato deposito della nota scritta** sarà considerato equivalente alla mancata comparizione fisica all'udienza in presenza (artt. 181 e 309 c.p.c. nel **rito ordinario**), ma è preferibile che in caso di accordo tra le parti ne sia data notizia al giudice con modalità (il deposito telematico) che consentano l'immediata estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. anche prima della nuova udienza.

E' necessario che **tutti gli scritti difensivi e i documenti** siano depositati in via telematica per essere consultabili anche da remoto: pertanto, il difensore che avesse depositato atti o documenti in forma cartacea dovrà provvedere al loro **deposito telematico**.

p.q.m.

- **fissa** la nuova **udienza venerdì 12 giugno 2020 ore 10,00**; l'udienza così fissata, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà **secondo la modalità della trattazione scritta** prevista dall'**art. 83, 7° co., lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18** e dalle **linee guida** elaborate dal Presidente del Tribunale di Bologna (**decreto n. 28/2020** comunicato il **23 marzo 2020**) e dunque **senza comparizione fisica dei difensori**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso;

- **assegna termine all'attore sino all'8 giugno 2020 e alla convenuta sino al 10 giugno 2020** per il deposito in via telematica di una **estremamente sintetica nota scritta**, articolata per punti e conforme ai principi di **sinteticità e chiarezza**, contenente **esclusivamente le brevissime deduzioni sulle questioni preliminari e istanze relative al prosieguo del processo** (in particolare, le parti dichiareranno se chiedono o meno i **termini per memorie istruttorie**) (nei limiti di quanto indicato in parte motiva) ai fini del prosieguo del processo; entro lo stesso termine eventuali scritti difensivi o documenti già depositati dai difensori in forma cartacea saranno depositati **in via telematica**;

- **invita caldamente** le parti a trovare una **soluzione amichevole**: in caso di **accordo** sopravvenuto, i difensori ne daranno **immediato e tempestivo avviso** al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti** e relativa **accettazione** (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione **prima della prossima udienza**; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi alle parti costituite.

Bologna, 6 maggio 2020

Il giudice
Antonio Costanzo

